

Legge n° 10 del 09/01/1991

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.

TITOLO I - Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

- Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
- Art. 2. Coordinamento degli interventi.
- Art. 3. Accordo di programma.
- Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
- Art. 5. Piani regionali.
- Art. 6. Teleriscaldamento.
- Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori.
- Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
- Art. 9. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. -
- Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
- Art. 11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.
- Art. 12. Progetti dimostrativi
- Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.
- Art. 14. Derivazioni di acqua
- Art. 15. Locazione finanziaria.
- Art. 16. Attuazione della legge
- Art. 17. Cumulo di contributi e casi di revoca.
- Art. 18. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
- Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
- Art. 20. Relazione annuale al Parlamento.
- Art. 21. Disposizioni transitorie.
- Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
- Art. 23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
- Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione.

TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

- Art. 25. Ambito di applicazione. -
- Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti. -
- Art. 27. Limiti ai consumi di energia. -
- Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni. -
- Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo. -
- Art. 30. Certificazione energetica degli edifici. -
- Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti. -
- Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori. -
- Art. 33. Controlli e verifiche. -
- Art. 34. Sanzioni. -
- Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei lavori. -
- Art. 36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore. -
- Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali. -

TITOLO III - Disposizioni finali.

- Art. 38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria. -
- Art. 39. Entrata in vigore. -

Tabella A - (Articolo 8) Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti.

Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo. -

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 30. Certificazione energetica degli edifici. -

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti. -

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.

Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori. -

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. [(vedi nota)]

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.

Art. 33. Controlli e verifiche. -

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.